

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 25 gennaio 2021 - n. XI/4209

Grandi eventi sportivi sul territorio lombardo relativamente al triennio: approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contributi per eventi realizzati nell'anno 2021

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. 3738 del 30 ottobre 2020 e con risoluzione n. 41 approvata con deliberazione del Consiglio n. 1443 del 24 novembre 2020 in cui si riconosce il ruolo dei grandi eventi sportivi quale strumento di promozione della pratica sportiva, grazie al richiamo che esercitano sia in termini di partecipazione di pubblico sia di risonanza mediatica, e si prevede di sostenere finanziariamente la realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo internazionale e di grandi eventi sportivi;
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti De Minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;
- il Reg (UE) 972/2020 che ha tra l'altro prorogato il gber (con modifica per impresa in difficoltà) e il de minimis;
- la d.g.r. n. 2684 del 23 dicembre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai grandi eventi sportivi - Anno 2020;
- la d.g.r. n. 2813 del 10 febbraio 2020, con la quale sono stati approvati i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai grandi eventi sportivi - triennio 2020-2021-2022;
- la d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 «Proroga della misura di aiuto sa.49295 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e nel rispetto della comunicazione regime quadro sa 60703;

Considerato che i grandi eventi sportivi, in ragione anche della risonanza mediatica, rappresentano una delle più importanti e significative occasioni per promuovere non solo la diffusione della pratica sportiva ed i valori che lo sport esprime, ma anche l'attrattività del territorio, la visibilità di Regione Lombardia a livello europeo ed internazionale;

Ritenuto importante e necessario prevedere la possibilità di sostenere, attraverso la concessione di contributi regionali, la realizzazione sul territorio lombardo di manifestazioni ed eventi sportivi che, in ragione della loro risonanza e prestigio, rappresentano uno strumento utile anche per la valorizzazione del territorio regionale;

Considerato che con d.g.r. 2813 del 10 febbraio 2020 si era proceduto a definire i criteri per eventi a valere sul triennio 2020-2021-2022 e ad accantonare le risorse pari a euro 3.865.300,00 di cui:

- euro 765.300,00 a valere sul Bilancio 2020 (per eventi rendicontabili nel 2020);
- euro 1.550.000,00 a valere sul Bilancio 2021 (per eventi rendicontabili nel 2021);
- euro 1.550.000,00 a valere sul Bilancio 2022 (per eventi rendicontabili nel 2022);

a carico del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi Eventi manifestazioni sportive di carattere internazionale» che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che con d.g.r. 3135 del 18 maggio 2020, è stata ridotta la dotazione finanziaria della DGR 2813/2020 a valere sul bilancio 2020;

Preso atto che con Dduo del 13 agosto 2020 - n. 9808, sono stati ammessi e finanziati n. 29 grandi eventi sportivi a valere sul triennio 2020-2021-2022, e sono stati assunti i relativi impegni di spesa per complessivi euro così ripartiti: con un impegno di spesa pari a:

- euro 365.000,00, a valere sull'esercizio 2020, per eventi realizzabili e rendicontabili nel 2020;
- euro 790.000,00, a valere sull'esercizio 2021, per eventi realizzabili nel 2020 e 2021, rendicontabili nel 2021;
- euro 160.000,00, a valere sull'esercizio 2022 per eventi realizzabili nel 2021 e 2022, rendicontabili nel 2022;

Preso atto altresì del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che allo stato attuale non permette di definire una reale programmazione triennale come previsto con d.g.r. 2813 del 10 febbraio 2020, si ritiene pertanto di procedere ad una riduzione delle risorse destinate agli eventi sull'anno 2021 portandole ad euro 675.000,00, con la prospettiva di utilizzo delle rimanenti disponibilità economiche in una fase successiva;

Valutata la necessità di approvare i criteri per l'ammissione degli eventi realizzati nell'anno 2021, nel rispetto della programmazione triennale, rivisti in risposta alle nuove esigenze e agli approfondimenti emersi con la gestione del 2020;

Vista la disponibilità residuale di risorse, fatto salvo gli impegni già assunti con d.d.u.o. del 13 agosto 2020 - n. 9808, e ridotta a causa dell'emergenza sanitaria, pari a euro 675.000,00 per la concessione ed erogazione dei contributi per gli eventi sportivi realizzabili sul territorio lombardo nel 2021 così ripartita:

- euro 460.000,00 a valere sul Bilancio 2021 per eventi rendicontabili nel 2021;
- euro 215.000,00 a valere sul Bilancio 2022 per eventi rendicontabili nel 2022;

Ritenuto pertanto, fatto salvo quando disposto con il sopra citato d.d.u.o. del 13 agosto 2020 - n. 9808, di procedere all'approvazione dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai grandi eventi sportivi realizzabili sul territorio Lombardo a valere sull'anno 2021, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì rimodulare con successivo atto e in presenza di ulteriori risorse, gli importi sulla annualità di riferimento;

Stabilito che, a seguito di valutazione ed istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto o aiuti ad hoc ai sensi dell'Art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 e nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7 - a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in parti-

Serie Ordinaria n. 4 - Giovedì 28 gennaio 2021

colare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo); per il de minimis la d.g.r. quadro ha previsto la possibilità di rideterminazione in base alla disponibilità del plafond pari a euro 70.000.000,00;

Ribadito che come previsto dalla d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020, dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione; ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero:
 - ovvero, in alternativa per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Considerato che la d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 prevede i benefici per il periodo 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023;

Visti:

- l'art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto inoltre che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 non saranno concessi nei seguenti casi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile, fatta salva la possibilità che gli aiuti possano essere comunque concessi anche alle imprese in difficoltà solo fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Reg (UE) 972/2020;
- non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

Ritenuto inoltre che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non saranno concessi:

- alle imprese che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto, altresì, che, in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'evento, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che in caso di Reg (UE) 1407/2013 - De Minimis:

- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, in caso di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 «De Minimis»;
- che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- e in caso di applicazione del Regolamento che attestati, di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Reg. (UE) 651/2014;

Ritenuto, altresì, di consentire ai soggetti la presentazione della domanda per eventi a valere sul 2021 per eventi:

- assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali valevole per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc) o eventi che siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo;
- organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure valevole per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale-europeo di categorie inferiori all'assoluto;
- riconosciuto di «alto livello sportivo» e/o nell'ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive, di alto livello sportivo di interesse internazionale;

Vista la dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi ai grandi eventi sportivi realizzabili sul territorio lombardo nel 2021 che, fatti salvi gli impegni già assunti con d.d.u.o. del 13 agosto 2020 - n. 9808, e ridotta a causa dell'emergenza sanitaria a euro 675.000,00 così ripartita:

- euro 460.000,00 a valere sul Bilancio 2021 per eventi rendicontabili nel 2021;
- euro 215.000,00 a valere sul Bilancio 2022 per eventi rendicontabili nel 2022;
- che trova copertura nella dotazione accantonata con d.g.r. 2813/2020 e nello specifico:
- euro 460.000,00 a valere sul Bilancio 2021 (per eventi rendicontabili nel 2021);
- euro 215.000,00 a valere sul Bilancio 2022 (per eventi rendicontabili nel 2022);

a carico del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi Eventi e manifestazioni sportive di carattere internazionale» che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che:

- la dotazione finanziaria comunicata alla Commissione Europea per il regime di aiuti SA.60703, è pari a euro 70.000.000,00 e che la sua scadenza è 31 dicembre 2023;
- con l'adozione del presente provvedimento tali limiti di dotazione e di durata sono rispettati e saranno oggetto di costante monitoraggio;

Stabilito che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, verrà emanato, da parte del Dirigente competente, il bando attuativo della presente misura, nel quale saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché i termini di scadenza per gli adempimenti amministrativi di cui all'allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. 5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

Ritenuto necessario:

- avvalersi, per l'istruttoria tecnica delle domande, di apposito Nucleo di valutazione, che sarà definito e costituito con successivo atto del Direttore di funzione specialistica;
- demandare alla Unità Organizzativa competente le attività di gestione a supporto delle decisioni della Giunta regionale riguardanti l'ammissione delle domande presentate al contributo e la sua entità, nonché l'adozione di ogni ulteriore atto necessario per l'attuazione della presente Delibera, nonché tutte le attività relative alla gestione del Registro Nazionale Aiuti;

Ritenuto opportuno demandare al Dirigente competente:

- l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- gli adempimenti in materia di registrazione ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- le verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- l'approvazione delle graduatorie risultanti dall'istruttoria tecnica delle domande, svolta dall'apposito Nucleo di valutazione;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti la l.r. n. 20/2008 e tutti i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,

1. di approvare i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai grandi eventi sportivi realizzabili sul territorio lombardo nell'anno 2021, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre della dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi ai grandi eventi sportivi svolti realizzabili sul territorio lombardo nel 2021 pari ad euro 675.000,00 che trova copertura nella dotazione accantonata con d.g.r. 2813/2020 e nello specifico:

- euro 460.000,00 a valere sul Bilancio 2021 (per eventi rendicontabili nel 2021);
- euro 215.000,00 a valere sul Bilancio 2022 (per eventi rendicontabili nel 2022);

a carico del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi Eventi e manifestazioni sportive di carattere internazionale» che presenta la necessaria disponibilità;

3. di stabilire l'eventuale rimodulazione dello stanziamento in presenza di ulteriori risorse;

4. di stabilire che, a seguito di valutazione ed istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto o aiuti ad hoc ai sensi dell'Art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata 4091 del 21 dicembre 2020 (SA 60703), e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7- a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente competente si provvederà, all'approvazione del bando attuativo, nel quale saranno compiutamente definiti:

- le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo;

- le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'allegato A;

6. di avvalersi per l'istruttoria tecnica delle domande a supporto delle decisioni della Giunta regionale, di apposito Nucleo di valutazione, che sarà definito e costituito con atto del Direttore di funzione specialistica;

7. di demandare al Dirigente competente:

- l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- gli adempimenti in materia di registrazione ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- le verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- l'approvazione delle graduatorie risultanti dall'istruttoria tecnica delle domande, svolta dall'apposito Nucleo di valutazione;

8. di dare mandato al Dirigente competente della pubblicazione degli atti conseguenti alla presente deliberazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI GRANDI EVENTI SPORTIVI
REALIZZATI SUL TERRITORIO LOMBARDO –ANNO 2021**

| | |
|---|--|
| 1. FINALITA' | Sostenere la realizzazione sul territorio lombardo di manifestazioni ed eventi sportivi che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale, in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio. |
| 2. DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI EVENTI | <p>Il "Grande Evento Sportivo" è una competizione agonistica di alto livello sportivo, di interesse internazionale.</p> <p>Gli eventi sportivi ammissibili al finanziamento devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere realizzati sul territorio lombardo con avvio e conclusione nel 2021 (dal 1/1/2021 al 31/12/2021) • essere di rilievo internazionale; • attribuire un titolo riconosciuto dalle Federazioni sportive di riferimento, oppure essere assegnati-organizzati o riconosciuti da Federazioni sportive o da Enti e Organizzazioni riconosciuti dal CONI o dal CIP. |
| 3. SOGGETTI BENEFICIARI | <p>Potranno ricevere contributi, a fronte della realizzazione di Grandi Eventi Sportivi, i soggetti, in possesso della lettera di assegnazione o autocertificazione nel caso in cui il soggetto organizzatore coincida con il soggetto assegnatario e, rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali; b) Discipline Sportive Associate; c) Enti di Promozione Sportiva; d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI; e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva; f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro; g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutive finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative; h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti. <p>Qualora l'evento sia realizzato da Federazioni Sportive in collaborazione con un Comitato Organizzatore appositamente costituito o da Enti Locali in collaborazione con uno dei soggetti indicati ai precedenti punti, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.</p> <p>Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione della medesima manifestazione, purché – nel caso di enti pubblici – non derivino da risorse assegnate ad enti o amministrazioni a cui la Regione ha delegato competenze ed assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia.</p> |
| 4. CRITERI DI VALUTAZIONE | L'attribuzione del punteggio, fino ad un massimo di 100 punti, avviene in relazione ai seguenti criteri: |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>1 – TIPOLOGIA DELL’EVENTO (punteggio massimo fino a 40 punti):</p> <p>A) Evento assegnato oppure organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali valevole per l’attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc) o eventi che siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo. Punteggio massimo fino a 40 punti;</p> <p>B) Evento assegnato oppure organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure valevole per l’attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale-europeo di categorie inferiori all’assoluto (ad es. Campionati mondiali juniores/Under 21/Campionati Italiani assoluti, ecc). Punteggio massimo fino a 30 punti;</p> <p>C) Evento riconosciuto di “alto livello sportivo” e/o nell’ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive. Punteggio massimo fino a 20 punti.</p> <p>2 – CARATTERISTICHE DELL’EVENTO (punteggio massimo fino a 56 Punti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale; capacità di attrarre flussi turistici e contribuire allo sviluppo economico e sociale della Regione Punteggio max fino a 18 punti. • Efficacia delle tecniche di divulgazione e promozione dell’iniziativa (copertura televisiva, sito web dedicato, social network) e copertura mediatica dell’evento Punteggio max fino a 15 punti. • Sostenibilità finanziaria: presenza di apporti economici derivanti da collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati. Punteggio max fino a 6 punti. • Capacità degli organizzatori di coinvolgere altri soggetti pubblici o privati Punteggio max fino a 4 punti. • Storicità dell’evento a livello nazionale e/o Internazionale Punteggio max fino 4 punti. • Numero atleti partecipanti Punteggio max fino a 4 punti. • Numero tesserati (riferito alla disciplina di appartenenza) Punteggio max fino a 5 punti. <p>3 – PREMIALITA’ (punteggio massimo fino a 4 punti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gratuità evento 1 punto • Eventi realizzati in aree territoriali svantaggiate 1 punto • Partecipazione di squadre femminili 1 punto • Plastic free 1 punto |
| 5. EVENTI NON AMMISSIBILI | <p>Non può essere concesso il contributo alle iniziative che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perseguano finalità di lucro; |

| | <ul style="list-style-type: none"> • godano di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze ed assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia; • non si configurino come eventi o manifestazioni sportive (non sono ammissibili ad es. festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, summer school o che si configurino quali incontri divulgativi); | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 6. ENTITA' DEL CONTRIBUTO | <p>Il contributo verrà attribuito sulla base del punteggio ottenuto in applicazione dei criteri contenuti al precitato punto 4, per le sole spese ammissibili di cui al successivo 12.</p> <p style="text-align: center;">ENTITA' DEL CONTRIBUTO</p> <table border="1" data-bbox="619 864 1318 1048"> <thead> <tr> <th>Fasce di punteggio</th> <th>Contributo massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 95 a 100</td> <td>300.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Da 85 a 94</td> <td>200.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Da 75 a 84</td> <td>100.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Da 65 a 74</td> <td>60.000 euro</td> </tr> <tr> <td>Da 55 a 64</td> <td>30.000 euro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si precisa che il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a punti 55. Al di sotto di tale soglia di punteggio non si potrà accedere ad alcun finanziamento.</p> <p>In ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i contributi richiesti in regime di esenzione di cui al Regolamento n. 651/2014 (con particolare riferimento all'art. 55 comma 12) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, il contributo erogabile non potrà essere superiore all' 80% delle spese ammissibili relative alle infrastrutture, anche temporanee, strettamente connesse alla realizzazione della manifestazione di cui al successivo punto 12. • Per tutti gli altri casi, compresi i contributi richiesti in regime "De Minimis" di cui al Regolamento 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), il contributo erogabile non potrà superare il 50% delle spese ammissibili di cui al successivo punto 12, salvo casi eccezionali debitamente motivati. <p>Il contributo erogabile non potrà essere comunque superiore al disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali della manifestazione (al netto del contributo regionale) accertato in sede di bilancio conclusivo della manifestazione.</p> | Fasce di punteggio | Contributo massimo | Da 95 a 100 | 300.000 euro | Da 85 a 94 | 200.000 euro | Da 75 a 84 | 100.000 euro | Da 65 a 74 | 60.000 euro | Da 55 a 64 | 30.000 euro |
| Fasce di punteggio | Contributo massimo | | | | | | | | | | | | |
| Da 95 a 100 | 300.000 euro | | | | | | | | | | | | |
| Da 85 a 94 | 200.000 euro | | | | | | | | | | | | |
| Da 75 a 84 | 100.000 euro | | | | | | | | | | | | |
| Da 65 a 74 | 60.000 euro | | | | | | | | | | | | |
| Da 55 a 64 | 30.000 euro | | | | | | | | | | | | |
| 7. REGIME D'AIUTO | <p>Nel caso in cui, a seguito di valutazione ed istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto o aiuti ad hoc ai sensi dell'Art.107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla DGR n. 7108/2017, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;</p> <p>oppure, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "De Minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti De Minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo). <p>In relazione a quanto previsto dalla DGR n. 7108/2017, dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del "funding gap", in base al quale:</p> <ul style="list-style-type: none">• per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;• per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione; ciò deve essere garantito ex- ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero; <p>ovvero, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none">• per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili; <p>Il Regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle "imprese", nel rispetto della definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2 (Definizioni) che definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. <p>Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| | <p>I contributi non saranno concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, in caso di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis"; • alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile; • alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n. 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto. |
| 8. MODALITA' ATTUATIVE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE | <p>I soggetti che organizzano gli eventi di cui al punto 4.1 possono presentare una sola istanza riferita all'anno 2021 di realizzazione dell'evento.</p> <p>Il medesimo soggetto può presentare più domande fatto salvo che si tratti di eventi diversi.</p> <p>I termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché i termini di scadenza per gli adempimenti amministrativi, saranno definiti nel "Bando attuativo" approvato da parte del Dirigente competente.</p> |
| 9. DOTAZIONE FINANZIARIA | <p>La dotazione finanziaria riguarda la concessione ed erogazione dei contributi per gli eventi svolti per tutto il 2021 è così ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari a 760.000,00 460.000,00 euro a valere sul Bilancio 2021 per eventi realizzati, rendicontati e liquidati nel 2021; • pari a 615.000,00 215.000,00 euro a valere sul Bilancio 2022 per eventi realizzati nell'ultimo trimestre 2021 e rendicontati entro il 31/12/2021 ma liquidabili nel 2022. |
| 10. ISTRUTTORIA | <p>L'istruttoria delle domande e la formulazione delle graduatorie saranno effettuate da apposito Nucleo di valutazione, che sarà definito e costituito con successivo atto del Direttore di funzione specialistica.</p> <p>Sulla base degli esiti dei lavori del Nucleo di valutazione, il Dirigente competente in materia approva, con decreto dirigenziale, la graduatoria degli eventi ammessi a contributo.</p> |
| 11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO | <p>Il contributo è a valere sull'evento indipendentemente dalla presenza di più soggetti organizzatori. In presenza di evento articolato in tappe, la commissione deciderà sul contributo complessivo dell'evento, che potrà essere considerato anche su più istanze corrispondenti in quota alle singole tappe.</p> <p>Il contributo verrà erogato a seguito della relativa accettazione del beneficiario sul sistema informativo e nel rispetto delle risorse stanziare in bilancio.</p> |
| 12. SPESE AMMISSIBILI | <p>Le voci di spese ammissibili riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) affitto e allestimento di locali, impianti o strutture; b) noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi; |

| | |
|---|---|
| | <p>c) pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell'iniziativa;</p> <p>d) compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers;</p> <p>e) ospitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni della manifestazione sportiva;</p> <p>f) rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione;</p> <p>g) assistenza sanitaria;</p> <p>h) servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione, purché tale finalità sia esplicitata nell'oggetto della polizza;</p> <p>i) imposte, tasse, tasse federali, free, diritti d'autore (SIAE);</p> <p>j) coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti;</p> <p>k) acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l'iniziativa;</p> <p>l) spese di partecipazione/iscrizione alle gare;</p> <p>m) spese generali, in particolare: utenze (luce, acqua, telefono), materiali di cancelleria, materiali di consumo, spese di pulizia, spese postali, fino alla concorrenza massima del 5% rispetto al totale di tutte le altre voci di spesa ammissibili.</p> <p>Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, sono considerati ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture anche temporanee, anche le seguenti spese relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, quali:</p> <p>a) personale;</p> <p>b) materiali;</p> <p>c) servizi appaltati;</p> <p>d) comunicazioni;</p> <p>e) energia;</p> <p>f) manutenzione;</p> <p>g) affitto;</p> <p>h) amministrazione.</p> |
| <p>13. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO</p> | <p>Il beneficiario ha l'obbligo di:</p> <p>realizzare la manifestazione secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo;</p> <p>b) richiedere contestualmente alla presentazione dell'istanza, il patrocinio di Regione Lombardia;</p> <p>c) esporre il logo regionale, secondo quanto indicato nel brandbook trasmesso dalla Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale (condivisi ed approvati da Regione Lombardia), con l'inserimento della dicitura "con il contributo di..." prima del marchio regionale o secondo modalità di valorizzazione del contributo regionale proposte e valutate congiuntamente;</p> <p>d) nel caso di manifestazioni che prevedono ingressi a pagamento, rendere disponibile un numero di biglietti da concordare che Regione Lombardia potrà destinare a determinate categorie di cittadini (es. giovani lombardi meritevoli, ecc.);</p> <p>e) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione;</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>f) conservare gli originali della documentazione di spesa e di entrata per almeno cinque anni;</p> <p>g) segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante e di eventuali entrate da privati subentrate a seguito della concessione del contributo;</p> <p>h) in sede di rendicontazione, di allegare la documentazione a dimostrazione dell'avvenuta esposizione e valorizzazione della visibilità istituzionale di Regione Lombardia, attraverso il logo regionale su tutti i materiali, gli strumenti di comunicazione e le attività mediatiche già trasmesse e indicate nella domanda di contributo.</p> <p>Il piano di comunicazione relativo alla manifestazione, dettagliato in ogni sua parte, steso al fine di rendere più efficace l'informazione e la promozione delle politiche più rilevanti e strategiche di Regione Lombardia presso i cittadini lombardi, dovrà essere allegato obbligatoriamente.</p> <p>Il piano di comunicazione dell'iniziativa e la sua capacità di dare visibilità positiva a Regione Lombardia, potrà essere portato all'attenzione della Commissione Comunicazione regionale.</p> <p>Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche di quanto convenuto in termini di visibilità e rappresentatività sulle venues di gara prima e durante lo svolgimento della manifestazione stessa.</p> |
|--|---|